



## *Ministero dello Sviluppo Economico*

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,  
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Divisione VI – Registro delle Imprese, professioni ausiliarie del commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali

### IL DIRETTORE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante “Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania”, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante “Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («Regolamento IMI»);

VISTA la legge della Regione Lombardia 3 aprile 2014, n. 14, recante “Modifiche alla legge regionale 21 novembre 2011, n. 17 (Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell’Unione europea). Legge comunitaria regionale 2014 (Legge europea regionale 2014) - Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Regione Lombardia derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea: attuazione della Direttiva 2005/36/CE, della Direttiva 2006/123/CE, della Direttiva 2011/92/UE, della Direttiva 2009/147/CE, della Direttiva 2011/36/UE e della Direttiva 2011/93/UE”;

VISTO che ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della predetta L.R. n. 14 del 2014, di attuazione dell’articolo 5, comma 2, del d.lgs n. 206/2007, la Regione Lombardia è l’Autorità competente a pronunciarsi sulle domande di riconoscimento presentate dai beneficiari per le attività di cui al titolo III, capo III, del citato decreto legislativo 206 del 2007;

IN ATTESA dell’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 5, comma 2, della predetta L.R. n. 14 del 2014, ed in particolare che la Giunta regionale della Lombardia individui la struttura regionale competente a pronunciarsi sulle domande di riconoscimento e definisca le modalità procedurali di valutazione dei titoli, qualificazioni e attestazioni pubbliche, anche attraverso l’utilizzo del sistema d’informazione del mercato interno (Internal Market Information system - IMI) di cui al Regolamento (UE) n. 1024/2012



## *Ministero dello Sviluppo Economico*

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE  
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Divisione VI – Registro delle imprese, professioni ausiliarie del commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali

VISTA la domanda della Sig.ra CALEAVALEA Alina, cittadina rumena, diretta ad ottenere il riconoscimento del titolo di qualifica professionale denominato “Certificat de calificare profesionala nivel 2 – Mecanico auto” (Certificato di qualifica professionale secondo livello - Meccanico auto) rilasciato in data 18 luglio 2016 dal Ministero rumeno del Lavoro, della famiglia, della previdenza sociale e delle persone anziane e dal Ministero rumeno dell’Istruzione e della ricerca scientifica, per l’assunzione in Italia della qualifica di “Responsabile Tecnico” in imprese che esercitano l’attività di autoriparazione di cui all’art. 1 comma 3, lett. a) meccatronica, lett. b) carrozzeria e lett. c) gommista della Legge 5 febbraio 1992, n. 122 e s.m.i;

CONSIDERATO che il predetto titolo di formazione professionale è stato conseguito al termine di un corso di 720 ore (dal 04 febbraio al 23 giugno 2016), con esame finale, organizzato dalla “S.C. Confordia formare Europeana Profesionala F.E.P. S.R.L.” della località di Pitesti, provincia di Arges (Romania), istituto immatricolato nel Registro nazionale dei fornitori di formazione professionale degli adulti con il nr. J03/463/29.08.2014 per il programma di “qualifica / riqualifica/ apprendistato” di “Meccanico auto”;

CONSIDERATO che l’Autorità competente rumena, tramite il sistema Internal Market Information della Commissione europea informa che la professione di “Mecanico auto” non è regolamentata, che il titolo di formazione professionale corrisponde al livello a) (i) dell’art. 11 della Direttiva 2005/36/CE, che le attività professionali sono quelle dello standard occupazionale per la professione di meccanico auto e che la base giuridica del rilascio del titolo è l’ordinanza 129/2000 sulla formazione professionale degli adulti;

VISTO che la Conferenza di servizi di cui all’art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del giorno 27 giugno 2017, con parere conforme dell’Associazione di categoria Confartigianato, ai sensi del d.lgs. 206/2007 - Capo II – Regime generale – art. 18-21, ha ritenuto il titolo di formazione professionale documentato dall’interessata idoneo ed attinente all’esercizio della qualifica di Responsabile tecnico in impresa di autoriparazione per le attività di cui all’art. 1, comma 3, lettera a) meccatronica della citata legge n. 122/1992, ed ha determinato di accogliere la domanda di riconoscimento subordinatamente al superamento di una misura compensativa, così come disciplinato dagli articoli 22 e 23 del citato d.lgs. n.



# Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE  
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Divisione VI – Registro delle imprese, professioni ausiliarie del commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali

206/2007 e s.m.i., necessaria in quanto la professione regolamentata in Italia “include una o più attività professionali regolamentate mancanti nella corrispondente professione nello Stato membro d’origine” e la formazione richiesta riguarda “materie sostanzialmente diverse da quelle dell’attestato di competenza del richiedente” (art. 22, comma 1, lett. c del d.lgs. 206/2007) cioè materie la cui conoscenza è essenziale all’esercizio della professione regolamentata e che in termini di durata o contenuto sono molto diverse rispetto alla formazione ricevuta dalla migrante;

CONSIDERATO che in applicazione dell’art. 14, par. 3, comma 3 della Direttiva 2005/36/CE e s.m.i., la misura compensativa è stata individuata in una prova attitudinale sulle materie di cui all’art. 2, comma 1, sezione meccatronica del Decreto Direttoriale 12 febbraio 2016 recante *Regolamento in applicazione delle misure compensative al fine del riconoscimento della qualifiche professionali: attività di autoriparazione*, indicate nell’allegato “A” che è parte integrante del presente decreto;

VISTO che la medesima Conferenza di servizi del 27 giugno 2017, con parere conforme dell’Associazione di categoria Confartigianato, ai sensi del d.lgs. 206/2007 - Capo II – Regime generale – art. 18-21, ha ritenuto il titolo di formazione professionale posseduto dall’interessata NON idoneo per l’esercizio della qualifica di Responsabile tecnico in impresa di autoriparazione per le attività di cui all’art. 1, comma 3, lett. b) carrozzeria e lett. c) gommista) della citata legge n. 122/1992 per mancanza di formazione teorica e pratica ed in quanto vi sono differenze sostanziali che non possono essere compensate dalle conoscenze, dalle abilità e dalle competenze acquisite;

CONSIDERATO che il Ministero dello Sviluppo Economico ha comunicato al richiedente, con nota prot. n. 279349 del 6 luglio 2017, a norma dell’art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, che la richiesta di riconoscimento di cui alla lett. a) meccatronica era stata accolta solo subordinatamente all’espletamento della misura compensativa, con facoltà di scelta per l’interessato, e che la richiesta di riconoscimento di cui alla lett. b) carrozzeria ed alla lett. c) gommista era stata respinta;

VERIFICATO che il richiedente non si è avvalso della facoltà di controdeduzione prevista dal citato art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241;

DECRETA

Art. 1



## *Ministero dello Sviluppo Economico*

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE  
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Divisione VI – Registro delle imprese, professioni ausiliarie del commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali

1. Alla Sig.ra CALEAVALEA Alina, cittadina rumena, nata a Bucarest (Romania) il 01 luglio 1991, ai sensi degli artt. 18-21 del d.lgs. n. 206/2007 e s.m.i. è riconosciuto il titolo di qualifica professionale di cui in premessa quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di autoriparazione di cui all'art. 1 comma 3, lett. a) meccatronica della Legge 5 febbraio 1992, n. 122 e s.m.i. subordinatamente all'applicazione di una misura compensativa, per le motivazioni citate in premessa, consistente in una prova attitudinale.
2. L'oggetto della misura compensativa e le modalità di svolgimento della prova attitudinale sono indicati nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto.
3. E', altresì, respinta l'istanza di riconoscimento del titolo professionale ai fini dell'esercizio dell'attività di autoriparazione di cui alla lett. b) carrozzeria ed alla lett. c) gommista della medesima legge n. 122/1992, per le motivazioni citate in premessa.
4. Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico [www.mise.gov.it](http://www.mise.gov.it), ai sensi dell'art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009 n. 69.
5. Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni.

Roma, 19 settembre 2017

IL DIRETTORE GENERALE  
Avv. Mario Fiorentino



# Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE  
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Divisione VI – Registro delle imprese, professioni ausiliarie del commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali

## **ALLEGATO A**

La **prova attitudinale** consiste in una prova teorico/pratica ed in una prova orale sulla base dei contenuti delle materie di cui all'art. 1, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 122 (stabilite dall'Autorità competente a seguito della Conferenza di servizi), si svolge in lingua italiana ed è diretta a verificare il possesso da parte del candidato delle conoscenze, le competenze e le abilità professionali del richiedente allo scopo di valutarne l'idoneità ad esercitare l'attività regolamentata di autoriparazione

Gli oneri per l'attuazione della misura compensativa sono a carico dell'interessato (art. 25 D.Lgs. 9 novembre 2007 n. 206). In caso di esito sfavorevole o di mancata presentazione dell'interessato senza valida giustificazione, la prova non può essere ripetuta prima di sei mesi (art. 23, comma 2, D.Lgs. n. 206/2007).

### **La prova teorico/pratica verte sulle seguenti materie:**

#### **SEZIONE MECCATRONICA**

##### **Parte elettronica**

- diagnostica con apparecchi di prova e riparazione e messa a punto centralina elettronica motori benzina;
- diagnostica con apparecchi di prova e riparazione dei sistemi di iniezione dei motori a benzina e dei motori diesel, nei loro vari componenti (centralina, pompa carburante, iniettori, sensori, ecc.);
- controllo e riparazione dei sistemi elettronici di regolazione dell'autotelaio (abs, esp, asr, ecc.);
- revisione ed equilibratura turbocompressori con waste-gate o a geometria variabile;
- strumenti di diagnostica e controllo;
- installazione computer di bordo, sistemi di navigazione satellitare;
- installazione impianti climatizzazione
- controllo e sostituzione dei cambi semiautomatici robotizzati e sequenziali;

##### **Parte mista**

- installazione impianto gpl;
- controllo, riparazione o sostituzione dei differenziali o dei sistemi a trazione integrale
- controllo e sostituzione dei cambi automatici;

##### **Parte elettrica**

- messa a punto dell'accensione;
- riparazione e sostituzione di generatori di corrente, alternatori, motorini d'avviamento, pompe di alimentazione e regolatori di tensione;
- installazione antifurto;



## Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE  
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Divisione VI – Registro delle imprese, professioni ausiliarie del commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali

- installazione autoradio;
- sostituzione batteria;
- allineamento proiettori.
- apparato elettrico degli autoveicoli (riparazione e rifacimento);
- riparazione e sostituzione di generatori di corrente, alternatori, motorini d'avviamento, pompe di alimentazione e regolatori di tensione;

**La prova orale** consisterà in un colloquio sulle materie oggetto della prova teorico/pratica.

La prova attitudinale è organizzata dalla **Regione Lombardia**, presso una struttura da essa individuata. Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova, presenta apposita domanda alla

**Regione Lombardia - Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro - P.zza Città di Lombardia 1 - Nucleo 4 - Settore Arancione - Piano 2 - Stanza 28 - 20124 MILANO - tel. 02 67658436 - fax 02 67656281 - 20124 MILANO**

La Regione ammette il candidato a sostenere la prova, comunicandone luogo e data, al recapito da questi indicato nella domanda, con almeno 20 giorni di anticipo. Lo svolgimento della prova è presieduto da una commissione costituita dalla Regione, che può fare riferimento, per la composizione della stessa, alle proprie norme in materia di esami di qualifica. Il richiedente deve presentarsi alla prova munito di valido documento di riconoscimento.

La prova si intende superata se, a conclusione della stessa, la commissione d'esame esprime parere favorevole e dichiara idoneo il richiedente. In ogni caso il giudizio della commissione deve essere adeguatamente motivato.

La commissione d'esame comunica l'esito della prova con apposito verbale alla struttura regionale competente, la quale rilascia al richiedente attestazione dell'avvenuto superamento **e ne dà comunicazione a questo Ministero tramite PEC.** Il decreto ministeriale di riconoscimento, accompagnato dall'attestazione regionale di avvenuto superamento della prova d'esame costituisce titolo per consentire al candidato, secondo le modalità di legge, di avviare l'attività per la quale possiede la qualifica.